

COMUNE DI JERZU

PROVINCIA OGLIASTRA

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE DECORRENZA ANNO 2003

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.02.2003

PARTE I -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA':

1. PUBBLICITA' ORDINARIA(art.12 e 7,c.2,6, e 7)

1.1) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dal regolamento comunale attualmente vigente:

- tariffe per metro quadro di superficie e per anno solare: € 14,00;
- non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese: € 1,40

per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2) pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata,effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1,per ogni metro quadrato di superficie:

- per anno solare €28,00
- non superiore a 3 mesi,per ogni mese o frazione di mese € 2,80

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq.5,5 ed 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50% ;per quella di superficie superiore a mq.8,5 la maggiorazione è del100%

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI(art.13 e 7,comma 2,6 e 7)

2.1) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per metro quadro di superficie:

- per anno solare € 14,00;
- non superiore a tre mesi,per ogni mese o frazione di mese € 1,40;

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata,la tariffa è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti,la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.2) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o ,adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000: € 91,60;
- motoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000: € 61,10;
- motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie: € 30,50;

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sugli autoveicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art.7,c.7,del D.Lgs.507/1993.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI(art.14,c.1,2,3,)

Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodo luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, in base alla seguente tariffa:

- tariffa per metro quadrato di superficie e per anno solare: € 40,70;
- non superiore a tre mesi,per ogni mese o frazione di mese € .4,00;

Per la durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita a proiezione, in base alla seguente tariffa:

- tariffa giornaliera: € 2,50;

Per la durata superiore a 30 giorni si applica:

-per i primi 30 giorni la tariffa per giorno € 2,50

-dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di € 1,20

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, si applica l'imposta in base alla seguente tariffa: € 14,00;

6. PUBBLICITA' CON AEREOMOBILI(art.15,c.2)

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti tariffa applicata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica l'imposta in base alla seguente tariffa: € 61,10;

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI(art.15,c.3)

Per pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: € 30,50;

8. PUBBLICITA' VARIA (art.15,c.4)

- pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, si applica l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa: € 2,50;

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art.15,c.5)

i) pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori, si applica l'imposta per ciascun punto pubblicità e per ciascun giorno o frazione, in base alla seguente tariffa: € 7,60;

10. RIDUZIONE D'IMPOSTA (art.16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs.507/1993.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Il regolamento comunale stabilisce le modalità applicative del predetto art.16.

11. ESENZIONE D'IMPOSTA (art.17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs.15 novembre 1993 n°.507.

Il regolamento comunale stabilisce le modalità applicative del predetto art.17.

12.MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art.7)

Per l'applicazione ed il pagamento dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art.7 del D.Lgs.15 novembre 1993 n°.507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art.7.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (art.8 e 9)

Per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt.8 e 9 del D.Lgs.15 novembre 1993 n°.507.

Il regolamento comunale stabilisce le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt.8 e 9.

14.SANZIONI (art.23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt.23 e 24 del D.Lgs.15 novembre 1993 n°.507.

Il regolamento comunale definisce le modalità attuative dei predetti artt.23 e 24.

PARTE II-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1-MISURA DEL DIRITTO (art.9)

Per l'attuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità nelle misure seguenti:

*Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70*100 le tariffe sono le seguenti:*

a) per i primi 10 giorni: € 1,20;

b) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,40;

c) per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

d) per i manifesti costituiti da 8 sino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

e) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

f) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

g) l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2-AFFISSIONE D'URGENZA (art.22,c.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% con un minimo di €25,82 per ogni commissione.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art.20 del D.Lgs.15/12/1993 n°.507.

Le riduzioni non sono cumulabili:

Il regolamento comunale stabilisce le modalità delle norme di cui all'art.20.